Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 maggio 1973, n. 243.
Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera — EFIM — è ulteriormente aumentato di lire 215 miliardi, mediante conferimento da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 60 miliardi per l'anno 1972, lire 60 miliardi per l'anno 1973, lire 35 miliardi per l'anno 1974, lire 30 miliardi per l'anno 1975 e lire 30 miliardi per l'anno 1976.

Art. 2.

L'Ente presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. L'Ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro per le partecipazioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'EFIM, previe intese con la FINAM, presenterà al CIPE un programma, per il settore agricolo-alimentare, relativo al quinquennio 1973-77 ed avente per oggetto iniziative per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti, da realizzare anche in associazione con cooperative di produttori.

Il CIPE, in sede di approvazione del programma di cui al primo comma, indicherà i mezzi per assicurarne l'attuazione.

Art. 4.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 215 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1976, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 7 maggio 1973, n. **244**.

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali — EAGAT — è aumentato di lire 18 miliardi, mediante conferimenti, da parte dello Stato — Ministero delle partecipazioni statali — di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1972 al 1977.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 18 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministro per il tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1972 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli utili e le altre partite creditorie di pertinenza dello erario, afferenti alla gestione sia diretta sia indiretta delle ex aziende patrimoniali dello Stato, i cui importi sono stati evidenziati nei bilanci delle società costituite a norma dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1960, n. 649, restano devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge sopra

indicata, all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, il quale, previa estinzione delle partite segnate nei bilanci stessi a debito dello Stato, porterà il relativo saldo ad aumento del proprio fondo di dotazione.

Art. 4.

L'EAGAT presenterà, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio, il suo rendiconto patrimoniale ed economico, allegandovi uno stato patrimoniale ed un conto economico consolidato di tutte le imprese nelle quali esso detenga direttamente o tramite aziende del gruppo almeno il 50 per cento del capitale sociale, indicando in dettaglio i criteri di consolidamento. Lo Ente, inoltre, allegherà lo stato patrimoniale ed il conto economico di tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato.

Il Ministro per le partecipaaioni statali emanerà istruzioni per la formazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle imprese appartenenti all'Ente, secondo criteri di omogeneità e di chiarezza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRARI-AGGRADI — MALAGODI — TAVIANI

Visto *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1973, n. 245.

Compimento, a cura degli organi dello Stato - Amministrazione dei lavori pubblici, in sostituzione della regione Lazio, degli atti relativi agli interventi di cui agli articoli 4, 8, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze a favore dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1972 in provincia di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1971, n. 288, con il quale sono state emanate provvidenze in favore dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, con il quale è stato, tra l'altro, prorogato il termine di presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del Viterbese del febbraio 1971;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante tra l'altro norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Ritenuta l'improcrastinabile esigenza, insita nella natura stessa degli eventi, di addivenire agli adempimenti previsti dai suindicati provvedimenti legislativi, adempimenti più volte sollecitati dai rappresentanti delle popolazioni interessate, ai quali la regione Lazio non può procedere con l'opportuna tempestività, malgrado la disponibilità e la volontà, a causa di obiettive difficoltà verificatesi nella delicata fase di attuazione, tuttora in corso, del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di lavori pubblici di interesse regionale;

Ritenuto che, al predetto fine, è necessario disporre il compimento, da parte del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione alla Regione, degli atti concernenti gli interventi di cui agli articoli 4, 8, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' disposto il compimento, a cura degli organi dello Stato - Amministrazione dei lavori pubblici, in sostituzione della regione Lazio, degli atti indicati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 71. — POLIFRONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 246.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Bari.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, in Bari.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1952, n. 2390, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 5 dello statuto di detto ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1954, n. 1512, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1146;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Vista la lettera del 21 novembre 1972, n. 2725/158076, con la quale la Confederazione generale dell'industria designa quale proprio rappresentante l'ing. Adriano Pasta in sostituzione del prof. Mario Baruchello, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Adriano Pasta è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria) in sostituzione del professore Mario Baruchello, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1973

LEONE

COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 184

(7458)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1973.

Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1973 con il quale il dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, è stato collocato a riposo, a domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a decorrere dal 28 gennaio 1973;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni, a decorrere dal 2 febbraio 1973.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1973
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 314.

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1972.

Valori e caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Società alpinisti tridentini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971, n. 752, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi del centenario della fondazione della Società alpinisti tridentini, nei valori da L. 25, L. 50 e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 25 e da L. 50, otto milioni di esemplari da L. 180; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Il valore da L. 25 raffigura, sotto un cielo azzurro, le montagne del gruppo del Brenta — che fu la culla dell'alpinismo tridentino — nel loro colore caratteristico.

Il valore da L. 50 rappresenta un alpinista, la cui figura si staglia contro il cielo grigio, sullo sfondo di una montagna del gruppo del Brenta coperta di neve.

Il valore da L. 180 rappresenta, stilizzato, uno scorcio del monte Crozzon, del gruppo del Brenta, al tramonto.

Le vignette dei tre valori recano in alto la leggenda « Società alpinisti tridentini », con sotto a destra, su due righe, le date « 1872 » e « 1972 ». L'emblema della società è posto in alto a sinistra nei valori da L. 25 e da L. 50, in basso a destra nel valore da L. 180. In basso, a sinistra è situata, in tutti e tre i francobolli, la parola « ITALIA »; a destra è indicato il valore, rispettivamente « L. 25 », « L. 50 » e « L. 180 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1972

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1973
Registro n. 19 Poste e telecom., foglio n. 8

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1972.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di San Pier Damiani nel 9° centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 490, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celébrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di San Pier Damiani nel 9° centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata formato carta: millimetri 40 x 30; formato stampa: mm. 36 x 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta è costituita dalla metà destra di una miniatura tratta da «La Divina Commedia» del codice Yates-Thompson 36, conservato a Londra presso il British Museum e già appartenente alla biblioteca dei Re aragonesi, una delle raccolte librarie più insigni del rinascimento italiano.

Nella miniatura, attribuita al miniaturista senese Giovanni di Paolo (operante nel 1445 circa) è rappresentata una fantastica Tebaide, nel gusto degli affreschisti trecenteschi, con San Pier Damiani che ha rinunciato al cappello cardinalizio, il quale perciò figura deposto sul terreno ai piedi del Santo.

In alto, su di una riga, in chiaro sull'azzurro del cielo, è situata, in caratteri dell'epoca, la leggenda « SAN PIER DAMIANI 1007-1072 ». In basso, in una basetta, sempre in carattere antico, si trova la parola « ITALIA », seguita dall'indicazione del valore « L. 50 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1972

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1973
Registro n. 22 *Poste e telecom., foglio n.* 64

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1972.

Autorizzazione all'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli ordinari, a complemento di quelle attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio.

Art. 2.

Con successivo decreto verranno indicati i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1972

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1973
Registro n. 18 *Poste e telecom., foglio n.* 155

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1972.

Valori e caratteristiche tecniche della serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari a soggetto natalizio;

Decreta:

Articolo unico

E' emessa una serie di tre francobolli ordinari a soggetto natalizio, nei valori da L. 20, L. 25 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: L. 20 e L. 150, mm. 30 × 40; L. 25, mm. 40 × 30; formato stampa: L. 20 e L. 150, mm. 26 × 36; L. 25, mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono alcune statuine di un presepio artistico di scuola napoletana del tardo '700, e precisamente: i valori da L. 20 e L. 150 raffigurano ciascuno un angelo, mentre il valore da L. 25 raffigura il Santo Bambino adagiato in una culla dorata. Nei valori da L. 20 e L. 150, di lato alla figura dell'angelo, sono disposte, con andamento mosso, le leggende in caratteri moderni: « GLORIA IN EXCELSIS DEO » sull'uno e « PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS » sull'altro.

Nel valore da L. 25, una scia di stelle, che attraversa la vignetta, tende a sottolineare la divinità del Santo Bambino.

Nei tre valori, in basso, sempre in caratteri moderni, in chiaro sul fondo, è situata la parola « ITALIA » seguita dall'indicazione del valore, rispettivamente « L. 20 », « L. 25 » e « L. 150 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1972

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1973
Registro n. 24 Poste e telecom., foglio n. 152

(7455)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Rinnovo per lire 33.147.051.114 dei certificati speciali di credito rilasciati alla Banca d'Italia ai sensi della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria) e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, recante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A., ed, in particolare, l'art. 8 della legge medesima, il quale dispone che: *a*) per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'A.I.M.A., il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti; *b*) in relazione a tali anticipazioni, il Ministro per il tesoro rilascerà alla Banca d'Italia certificati speciali di credito di cui determinerà il tasso d'interesse nonché la durata massima ed i termini di rimborso;

Visto il proprio decreto n. 244315/66-I del 22 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1972, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 387, con il quale, ai sensi, e per gli effetti di cui all'art. 8 della citata legge n. 144, è stato disposto il rilascio alla Banca d'Italia di certificati speciali di credito per l'importo nominale di lire 31.614.000.000, con scadenza 1° aprile 1973, in corrispondenza di una anticipazione per pari ammontare ottenuta dalla Banca d'Italia medesima;

Visto, in particolare, l'art. 2 del ricordato decreto ministeriale, il quale dispone che alla scadenza del 1° aprile 1973, qualora i certificati speciali di credito non siano stati rimborsati per effetto dei versamenti di cui all'articolo stesso, saranno rinnovati mediante rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati di credito, al tasso di interesse, per la durata e con termini di rimborso da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro;

Ritenuta l'opportunità, attesa l'attuale situazione, di avvalersi della predetta facoltà e quindi di procedere al rinnovo dei cennati certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia e previo accordo con questa;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria e con impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 244315/66-I del 22 aprile 1972, indicato in premessa, il rinnovo dei certificati speciali di credito ivi previsti mediante il rilascio alla Banca d'Italia di altri certificati per un importo, in valore nominale, di lire 33.147.051.114 (trentatremiliardicentoquarantasettemilionicinquantunomilacentoquattordici) alle seguenti condizioni:

prezzo di collocamento: lire 94 per ogni cento lire di capitale nominale — al netto della provvigione dello 1,50% — più i dietimi di interessi, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1973;

tasso d'interesse annuo: 5,50% pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973;

durata: dal 1° gennaio 1973 al 1° luglio 1983;

rimborso: in dieci quote annuali a partire dal 1° luglio 1974.

Art. 2.

I certificati di credito, del taglio unitario di lire 1 milione, sono raggruppati in 331 serie contrassegnate da numerazione progressiva, di cui 330 da lire 100 milioni ciascuna ed una da lire 147.051.114 e sono riuniti in 10 titoli di cui 9 da lire 3.300 milioni cadauno e uno da lire 3.447.051.114.

A richiesta, i titoli suddetti potranno successivamente essere frazionati in tagli di importo minore e comunque non inferiori ad un milione nonché riuniti fino ad un importo massimo di lire 3.300 milioni.

Art. 3.

I certificati di credito sono stampati su carta a fondo filigranato e sono composti del corpo e di un foglio recante le caselle per le annotazioni dell'avvenuto pagamento degli interessi.

Sul corpo del titolo, nella parte centrale, è riprodotto in calcografia un disegno rappresentante un campo al momento della raccolta delle messi e dei frutti, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, segui-

to, dall'alto verso il basso, dalle seguenti leggende: « Repubblica italiana » « Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro » « Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. » « Legge 31 marzo 1971, n. 144 » « Certificati di credito 5,50% - 1973-1983 » « II Emissione ».

Seguono, poi, le diciture per l'indicazione del numero del certificato, del valore nominale del titolo e del tasso di interesse e per l'intestazione del certificato alla Banca d'Italia.

Il corpo del titolo chiude con la citazione degli estremi del decreto ministeriale recante il rilascio dei certificati e, in fondo, con l'indicazione della data e con la dicitura « Il Ministro ».

Il rovescio del corpo del certificato reca stampati, in alto, gli articoli 4, 5 e 6, del presente decreto e, in basso, il piano di ammortamento.

Il foglio recante le caselle, stampate a destra del corpo del titolo, è composto di n. 21 caselle, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno. Sul rovescio di tale foglio è posta, in alto, la dicitura « Annotazioni di vincolo, di tramutamento o di trasferimento ».

Su ciascuna casella sono riportati gli estremi della legge che ha autorizzato il rilascio dei certificati, il valore nominale del titolo, il tasso d'interesse, la durata dei certificati e la data di pagamento della rata semestrale d'interesse e dell'importo relativo.

La carta a fondo filigranato è colorata litograficamente in giallo avorio, le leggende del corpo del titolo e delle caselle nonché quelle contenute nel rovescio del corpo stesso sono impresse tipograficamente.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito saranno corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima rata sarà pagata il 1° luglio 1973 e l'ultima il 1° luglio 1983.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato alla pari in 10 annualità da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, secondo l'unito piano di ammortamento.

La prima annualità sarà pagata il 1° luglio 1974 e l'ultima il 1° luglio 1983.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale o parziale, dei certificati di credito, in relazione ai versamenti che affluiranno al bilancio di Stato, ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati dall'A.I.M.A. a carico della gestione finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144.

I rimborsi anticipati parziali, qualora venissero effettuati prima delle scadenze previste dal piano di ammortamento, comporteranno a carico del possessore dei certificati di credito un interesse pari a quello portato dai certificati medesimi, da calcolarsi dal giorno successivo a quello dell'incasso della somma rimborsata anticipatamente fino a quello di scadenza della rata semestrale d'interesse. L'importo relativo verrà detratto dalla semestralità o dalle semestralità d'interessi indicate nel piano di ammortamento dei certificati di credito con scadenza successiva alla data del rimborso anticipato.

In relazione ai rimborsi parziali anticipati effettuati, verrà di conseguenza automaticamente variato l'allegato piano di ammortamento dei certificati di credito.

Le occorrenti variazioni saranno altresì indicate sui titoli in parola mediante stampigliatura o apposito affogliamento.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1973 faranno carico al capitolo 3085 istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico agli appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1973
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 298

Piano di rimborso dei certificati speciali di credito per l'importo in valore nominale di lire 33.147.051.114, al tasso d'interesse annuo del 5,50%, emessi a termine dell'art. 2, comma secondo, del decreto ministeriale n. 244315/66-I del 22 aprile 1972, in applicazione dell'art. 8 della legge 31 marzo 1971, n. 144, recante finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. Tale piano potrà variare in relazione a quanto disposto dall'art. 6 del decreto di autorizzazione n. 193226/66-I-4.

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1973	911.543.905		33.147.051.114
1-1-1974	911.543.905	—	33.147.051.114
1-7-1974	911.543.905	3.447.051.114	29.700.000.000
1-1-1975	816.750.000	—	29.700.000.000
1-7-1975	816.750.000	3.300.000.000	26.400.000.000
1-1-1976	726.000.000	—	26.400.000.000
1-7-1976	726.000.000	3.300.000.000	23.100.000.000
1-1-1977	635.250.000	—	23.100.000.000
1-7-1977	635.250.000	3.300.000.000	19.800.000.000
1-1-1978	544.500.000	—	19.800.000.000
1-7-1978	544.500.000	3.300.000.000	16.500.000.000
1-1-1979	453.750.000	—	16.500.000.000
1-7-1979	453.750.000	3.300.000.000	13.200.000.000
1-1-1980	363.000.000	—	13.200.000.000
1-7-1980	363.000.000	3.300.000.000	9.900.000.000
1-1-1981	272.250.000	—	9.900.000.000
1-7-1981	272.250.000	3.300.000.000	6.600.000.000
1-1-1982	181.500.000	—	6.600.000.000
1-7-1982	181.500.000	3.300.000.000	3.300.000.000
1-1-1983	90.750.000	—	3.300.000.000
1-7-1983	90.750.000	3.300.000.000	—
	10.902.131.715	33.147.051.114	

(7464)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 1957, con il quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è stata integrata con un rappresentante del settore del turismo;

Vista la deliberazione 13 marzo 1973, n. 2, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore della pesca, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore della pesca fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560 e dal decreto interministeriale 17 aprile 1957.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(7413)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1973.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visti i pareri espressi in merito dai competenti comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nelle sedute del 23 settembre 1972, 24 gennaio 1973 e 11 aprile 1973;

Visti i propri decreti di data 23 novembre 1967, 11 gennaio 1971, 1° ottobre 1971, 5 ottobre 1972, 27 gennaio 1973, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 13 dicembre 1967, n. 26 del 1° febbraio 1971, n. 284 dell'11 novembre 1971, n. 272 del 18 ottobre 1972, n. 274 del 20 ottobre 1972 e n. 60 del 6 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Alessandria: Arquata Scrivia - Ozzano Monferrato.

Provincia di Novara: Bellinzago Novarese.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Brescia: Breno - Darfo - Lonato - Odolo - Pian Camuno - Sellero.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande.

REGIONE TOSCANA

Provincia di Lucca: Camaiore.

Provincia di Pistoia: Monsummano Terme.

Art. 2.

E' inserito nella zona « B » di controllo di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il seguente comune:

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino: Beinasco.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

(7462)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e dell'8 novembre 1971;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 dicembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, lettera *a*) e *b*), dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in conformità al testo di che appresso:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dello art. 39: complessivamente 16% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7410)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Milano-Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, a rendersi cessionario, dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con sede in Roma, di alcune quote del capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1951 e modificato con decreti ministeriali in data 3 novembre 1952, 1° dicembre 1952, 31 ottobre 1959 e 12 dicembre 1962;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto consorzio in data 26 luglio 1972, dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, in data 27 giugno 1972 e dalla giunta dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, in data 15 giugno 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, è autorizzato a rendersi cessionario dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, di n. 5 quote, di nominali L. 500 mila ciascuna, del capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7415)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale del 9 settembre 1968 e modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970, del 12 giugno 1971, del 9 ottobre 1971 e del 12 ottobre 1972;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 settembre 1972 e dal presidente della Cassa stessa in data 16 novembre 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 51, lettera *i*), dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al seguente testo:

« intrattenere conti attivi e passivi in valuta nazionale ed estera, con istituti di credito in Italia ed allo estero; effettuare operazioni in cambi e valute; finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione; prestare cauzioni, fideiussioni, avalli ed accettazioni in relazione alle operazioni medesime, il tutto con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni di che agli articoli 41, 42 e 49, lettera *g*) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 5, il ricorso straordinario proposto dal sig. Colonnetta Nunzio è stato parzialmente accolto.

(7366)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 9, il ricorso straordinario proposto dal sig. Nastasi Giovanni è stato parzialmente accolto.

(7367)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 6, il ricorso straordinario proposto dal sig. Serra Giommaria è stato accolto.

(7368)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 4, il ricorso straordinario proposto dal sig. Giuseppe Traverso è stato parzialmente accolto.

(7369)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 3, il ricorso straordinario proposto dal sig. Visca Gilberto è stato parzialmente accolto.

(7370)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 7, il ricorso straordinario proposto dal sig. Cattaneo Antonio è stato accolto.

(7371)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 10, il ricorso straordinario proposto dal sig. Salvatore Bondì è stato parzialmente accolto.

(7372)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 302, il ricorso straordinario proposto dal sig. Catania Salvatore è stato parzialmente accolto.

(7373)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 308, il ricorso straordinario proposto dal sig. D'Amore Giovanni è stato parzialmente accolto.

(7374)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 309, il ricorso straordinario proposto dal sig. D'Amico Angelo è stato parzialmente accolto.

(7375)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 11, il ricorso straordinario proposto dal sig. Araldi Romualdo è stato parzialmente accolto.

(7376)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 298, è stata dichiarata cessata la ragione del contendere in ordine al ricorso straordinario proposto dal sig. Lepore Antonio avverso il silenzio rigetto opposto al ricorso gerarchico prodotto dallo stesso, e accolto parzialmente il ricorso diretto contro la determinazione ministeriale descritta nelle premesse del citato decreto.

(7377)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 353, il ricorso straordinario proposto dal sig. Sessa Ferdinando è stato parzialmente accolto.

(7378)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 312, il ricorso straordinario proposto dal sig. Panizzi Flavio è stato parzialmente accolto.

(7379)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 305, il ricorso straordinario proposto dal sig. Miglio Zeffiro è stato accolto.

(7380)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 294, il ricorso straordinario proposto dal sig. Sorice Luigi è stato parzialmente accolto.

(7381)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 306, il ricorso straordinario proposto dal sig. Musco Carbonaro Santo è stato accolto.

(7382)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 354, il ricorso straordinario proposto dalla signora Rebecchi Maria ved. Menozzi è stato accolto.

(7383)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 313, il ricorso straordinario proposto dal sig. Liguori Virgilio è stato parzialmente accolto.

(7384)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 310, il ricorso straordinario proposto dal sig. Roveta Armando è stato parzialmente accolto.

(7385)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 311, il ricorso straordinario proposto dal sig. Sani Venturino è stato parzialmente accolto.

(7386)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 293, il ricorso straordinario proposto dal sig. Sciaccaluga Silvio è stato parzialmente accolto.

(7387)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 295, il ricorso straordinario proposto dal sig. Scarpari Francesco è stato parzialmente accolto.

(7388)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 352, il ricorso straordinario proposto dal sig. Trapasso Francesco è stato accolto.

(7389)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 297, il ricorso straordinario proposto dal sig. Ricci Domenico è stato parzialmente accolto.

(7390)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 292, il ricorso straordinario proposto dal sig. Tedone Domenico è stato dichiarato irricevibile.

(7391)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 307, il ricorso straordinario proposto dal sig. Peluso Michele è stato parzialmente accolto.

(7392)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1973, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 301, il ricorso straordinario proposto dal sig. Schettino Italo è stato parzialmente accolto.

(7393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,60	589,60	590 —	589,60	589,60	589,60	587,80	589,60	589,60	589,60
Dollaro canadese	590 —	590 —	591 —	590 —	591 —	589,10	588,50	590 —	590 —	590 —
Franco svizzero	190,84	190,84	190,60	190,84	190,10	190,80	190,15	190,84	190,84	190,84
Corona danese	97,70	97,70	97,80	97,70	97,40	97,70	97,60	97,70	97,70	97,70
Corona norvegese	103,27	103,27	103,40	103,27	103,30	103,27	103,03	103,27	103,27	103,27
Corona svedese	135,20	135,20	135,12	135,20	135,10	135,20	134,90	135,20	135,20	135,20
Fiorino olandese	207,65	207,65	207,50	207,65	207,40	207,65	207,42	207,65	207,65	207,65
Franco belga	15,2625	15,2625	15,28	15,2625	15,20	15,26	15,24	15,2625	15,26	15,26
Franco francese	133,85	133,85	133,90	133,85	133,50	133,82	133,80	133,85	133,85	133,85
Lira sterlina	1504,10	1504,10	1506,50	1504,10	1505 —	1504,10	1500 —	1504,10	1504,10	1504,10
Marco germanico	214,65	214,65	214,50	214,65	214,30	214,65	214,65	214,65	214,65	214,65
Scellino austriaco	29,49	29,49	29,50	29,49	29,40	29,50	29,47	29,49	29,49	29,49
Escudo portoghese	24,16	24,16	24,10	24,16	23,25	24,15	24,12	24,16	24,16	24,16
Peseta spagnola	10,165	10,165	10,165	10,165	10,15	10,16	10,17	10,165	10,16	10,16
Yen giapponese	2,235	2,235	2,2480	2,235	2,21	2,24	2,24	2,235	2,23	2,23

Media dei titoli del 24 maggio 1973

Rendita 5 % 1935	105,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
» 5 % (Ricostruzione)	99,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	97,20
» 5 % (Beni esteri)	95,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,625
» 5,50 % » » 1968-83	94,60
» 5,50% » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1973

Dollaro USA	588,70
Dollaro canadese	589,25
Franco svizzero	190,495
Corona danese	97,65
Corona norvegese	103,16
Corona svedese	135,05
Fiorino olandese	207,535
Franco belga	15,251
Franco francese	133,825
Lira sterlina	1502,05
Marco germanico	214,65
Scellino austriaco	29,48
Escudo portoghese	24,14
Peseta spagnola	10,167
Yen giapponese	2,237

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche parte III, anno VIII, n. 6 del 10 aprile 1973, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a trentacinque borse di studio per laureandi, da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

Modifica

Bando di concorso ad una borsa di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura per ricerche nel campo dei gas ionizzati con riferimento alle tecniche diagnostiche.

Bando di concorso a venti borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(7634)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'amministrazione del Tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Considerato che nel ruolo della carriera ordinaria di concetto, istituita con la legge n. 1290/1962, risultano attualmente disponibili 31 posti;

Ritenuto che un sesto delle vacanze nel predetto ruolo per gli anni 1970, 1971 e 1972, e cioè sette posti complessivi, debbano essere riservati ai concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata, in relazione alle attuali, pressanti esigenze di servizio, l'urgente necessità di coprire i posti vacanti nell'organico del predetto ruolo e di bandire pertanto, un pubblico concorso per ventiquattro posti di segretario nel ruolo stesso;

Considerato che è già stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il numero dei posti da mettere a concorso per l'anno 1973 (art. 27 della legge n. 249/1968);

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1290.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale comunque assunto o denominato con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le intendenze di finanza per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente.

Della riserva suddetta sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le direzioni provinciali del tesoro aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici e dei corrispondenti ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili, nonché degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisti prescritti possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensàti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, è redatta su carta da bollo da L. 500 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 2), dovrà pervenire alla predetta Direzione generale del tesoro o alle direzioni provinciali del tesoro entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopra indicati, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;*

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la sede, fra quelle indicate all'art. 5 dove intendono sostenere le prove scritte;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nelle sedi delle regioni indicate al quarto comma dell'art. 1 del presente bando.

Dala domanda dovranno risultare, altresì, il domicilio e il recapito, cui indirizzare le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o della mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare, è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 5.

L'esame consterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

L'esame è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Le prove scritte avranno luogo alle ore 8 dei giorni 27 e 28 settembre 1973 nelle seguenti sedi:

a) per i candidati che hanno chiesto la sede di Milano: Museo delle scienze e della tecnica «Leonardo da Vinci», via San Vittore, 21, Milano;

b) per i candidati che hanno chiesto la sede di Bologna: Centro meccanografico della direzione provinciale del Tesoro, via Bovi Campeggi, 6, Bologna.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2 — ultimo comma — del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — nell'ora, nei giorni e presso la sede indicata per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale del tesoro, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti, che perverranno alla Direzione generale del tesoro oltre il detto termine di giorni quindici.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per le relative pubblicazioni e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero del tesoro non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma ovvero copia autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *e*).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quanto quest'ultimo potrà essere rilasciato.

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra o assimilati o gli invalidi per servizio il certificato deve contenere, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*) nonché una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa, ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo, o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) Certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), e *g*), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 10.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro per il periodo di sei mesi.

Durante lo stesso periodo di prova competerà lo stipendio lordo mensile pari a un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.176.000 (parametro 160), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di 1ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1973
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 38

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:
nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
principi di economia politica;
principi di scienza delle finanze.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:
istituzioni di diritto civile e commerciale;
nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del tesoro e servizi delle Direzioni provinciali del tesoro;
nozioni di statistica metodologica;
norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 5 febbraio 1973

ALLEGATO 2

Schema di domanda in bollo da L. 500

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, di cui alla legge 16 agosto 1962, n. 1290.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (oppure indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4) . . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data . presso . di .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5) .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere le prove scritte presso la sede di . . (Milano o Bologna);

9) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede appartenente alle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma (6)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale

. .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

(7607)

Concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie e dei comuni della classe I^{a}-B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Cagliari, Caltanissetta, La Spezia, Pescara, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria e Sassari della classe I^{a}-B; dei comuni di Arezzo, Brindisi, Cagliari, Como, Cosenza, Cuneo, Foligno (Perugia), Grosseto, La Spezia, Pozzuoli (Napoli), Ravenna, Rimini (Forlì), San Remo (Imperia) della classe I^{a}-B;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942 n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Cagliari, Caltanissetta, La Spezia, Pescara, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria e Sassari della classe I^{a}-B;

dei comuni di Arezzo, Brindisi, Cagliari, Como, Cosenza, Cuneo, Foligno (Perugia), Grosseto, La Spezia, Pozzuoli (Napoli), Ravenna, Rimini e San Remo (Imperia), della classe I^{a}-B;

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - non oltre il 10 luglio 1973 singole domande redatte su carta da bollo da lire 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), quale tassa di concorso, intestato al comune o all'amministrazione provinciale interessati, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini della ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera *c*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi. Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti per documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 10 maggio 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(7609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso per titoli per il posto di segretario generale

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il posto di segretario generale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche o in ingegneria;

b) età non superiore a 60 anni;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita di controllo da parte di un medico di sua fiducia;

f) anzianità di laurea e di attività relativa non inferiore a venti anni congiunta a particolare esperienza nel campo di attività dell'Associazione.

Non possono partecipare al concorso:

coloro che risultino dipendenti dell'Associazione o consiglieri o sindaci dell'ente;

coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3;

coloro che siano stati collocati a riposo dalle amministrazioni statali ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, deve pervenire all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Segreteria concorso segretario generale, via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il concorrente deve dichiarare:

a) il nome ed il cognome;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) la residenza;

d) i titoli di studio;

e) di essere cittadino italiano;

f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego privato o presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) di non essere incorso nella destituzione da pubblici impieghi;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente. Per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici, l'autenticazione della firma può essere effettuata dal superiore gerarchico.

Art. 4.

A corredo della domanda, i candidati devono unire i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di godimento diritti politici;

3) titolo di studio in copia autentica;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario.

I certificati di cui ai punti 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

I funzionari dello Stato e di enti pubblici possono produrre apposite certificazioni dell'amministrazione di appartenenza, sostitutive dei documenti di cui sopra.

Art. 5.

I concorrenti devono inoltre allegare alla domanda di ammissione:

a) i certificati di servizio, di attività prestate e gli incarichi ricoperti, compilati in modo da evidenziare le mansioni effettivamente svolte;

b) i titoli professionali, accademici, le docenze, le pubblicazioni, i titoli didattici e gli elaborati ed ogni altro titolo che dimostrino l'esperienza, le capacità direttive, amministrative e tecniche necessarie per ricoprire il posto messo a concorso.

I candidati debbono apporre su ogni pubblicazione presentata a corredo della domanda le proprie generalità e gli estremi del concorso.

Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni, o parti di esse, o qualsiasi altro documento pervenuto all'Associazione nazionale per il controllo della combustione dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 3 del presente bando.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni.

Art. 6.

I titoli presentati dai candidati sono valutati dalla commissione giudicatrice tenuto particolarmente conto della qualità del servizio prestato in rapporto al campo di attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dei lavori originali elaborati per il servizio stesso, degli incarichi svolti, dell'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, delle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè della cultura e dei requisiti intellettuali e di preparazione professionale.

La commissione giudicatrice può convocare i candidati per l'illustrazione, da parte dei medesimi, dei titoli presentati e stabilisce i criteri di idonetà dei candidati stessi.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati giudicati idonei è formata secondo l'ordine decrescente di merito risultante dalla somma dei coefficienti numerici determinati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli.

I risultati del concorso sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, il quale designa vincitore il concorrente che nella suddetta graduatoria occupa il primo posto. L'efficacia della nomina è condizionata all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 8.

Il segretario generale è assunto con contratto a termine della durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di nomina e con periodo di prova di mesi sei.

Dopo il primo periodo di cinque anni il contratto è rinnovabile per eguali periodi di tempo qualora non intervenga disdetta scritta da parte dell'Associazione o del segretario generale almeno sei mesi prima della scadenza e non ricorrano i casi che, secondo il Regolamento per il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962 e successive modificazioni e integrazioni, comportino la cessazione del rapporto di impiego.

Art. 9.

A mezzo di raccomandata con R.R. è data comunicazione scritta della avvenuta nomina dell'interessato, il quale deve dare conferma, entro dieci giorni dalla ricezione, della propria accettazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, impegnandosi, sotto pena di decadenza, ad assumere servizio entro il termine massimo di trenta giorni dalla data del timbro postale segnato sulla lettera raccomandata recante la comunicazione della nomina.

Art. 10.

Lo stato giuridico, nonchè il trattamento economico, normativo e di quiescenza del segretario generale è quello previsto dall'apposita delibera, adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 marzo 1973 in corso di approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il presidente: PAVAN

(7639)

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ingegnere di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a 17 posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione da destinare prevalentemente presso le sedi periferiche dell'Italia settentrionale.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria con relativa abilitazione di Stato.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica ovvero presso altro istituto statale o legalmente riconosciuto.

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3) età non superiore ad anni 32.

Tale limite è elevato:

a) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo dovranno essere presentate al servizio relazioni con il personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a contare dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso devono essere intestate ed indirizzate esclusivamente all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale da ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subìte ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso. L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa;

n) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere il colloquio che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra); stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra;

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti ed assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero, il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di ingegnere;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

h) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica, e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione.

l) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

2 fotografie formato tessera di cui una autenticata dal sindaco o da un notaio e l'altra firmata a tergo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera direttiva.

Roma, addì 13 aprile 1973

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova scritta*:

1) Ferro e sue leghe - Rame e sue leghe - Alluminio e sue leghe - Acciai inossidabili - Diagrammi di stato - Struttura degli acciai e delle ghise.

2) Principali lavorazioni degli acciai - Trattamenti termici: distensione, ricottura, normalizzazione, solubilizzazione, tempra, bonifica, rinvenimento, cementazione.

3) Elasticità - Relazione tra tensioni e deformazioni - Caratteristiche meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici: rottura, snervamento, allungamento, resilienza, durezza - Fenomeni di fatica - Prove sui materiali metallici.

4) Principali tipi di materiali usati per la costruzione di apparecchi a pressione.

5) Generalità sulle saldature - Sistemi di saldature - Controlli distruttivi e non distruttivi sulle saldature.

6) Corrosione dei metalli.

7) Impostazione del calcolo di strutture metalliche semplici: perni, viti, membrature cilindriche sottoposte all'azione della pressione, fondi piani e curvi.

2ª *prova scritta*:

1) Tipi di combustibili e loro impiego - Combustione e sistemi di combustione - Scambio termico - Rendimento termico.

2) Impianti di produzione di energia elettrica a base termica: generatori di vapore, turbine a vapore, condensatori, cicli termici, rendimenti.

3) Impianti di produzione di vapore ed acqua surriscaldata per usi tecnologici ed alimentari.

4) Pompe idrauliche - Compressori d'aria - Turbine a gas.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

(Schema di domanda da
inviarsi su carta bollata)

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito presso l'Università . . . . . in data . . . . nonchè del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale conseguito in data . . . .

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . .;

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause: . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione

. . addì . .

Firma (4)

. . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(7515)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.n. normale e del G.A.r.i., alla 1ª classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1973, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari della Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1973, registro n. 8 Difesa, foglio n. 302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1973;

Visto l'art. 4 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1973-1974, di cui al decreto ministeriale 26 febbraio 1973, indicato in preambolo, è prorogato al 15 giugno 1973.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 130

(7633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per esami e per titoli, per complessivi novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato.

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1972, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 245, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami e per titoli, per complessivi novantadue posti di operaio specializzato, qualificato e comune in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Bertini dottor Carlangelo, ispettore capo.

Componenti:
Ficara, dottor Bruno, direttore di sezione a riposo;
Calabri ing. Giancarlo, ispettore capo, esperto.

Segretario:
Liguori rag. Giuseppe, segretario.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 490.000 sarà imputata al cap. 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1973.

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1973
Registro n. 3, foglio n. 305

(7507)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità sessione anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Barbanente Francesco è deceduto;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Bonamini Franco n. 3, primario dell'ospedale civile di Genova-Sestri è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà in Roma il giorno 7 aprile 1973 in sostituzione del prof. Barbanente Francesco, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 243

(7761)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. **15**.

Contributo quadriennale al comune di Perugia per lo esercizio dell'aeroporto regionale di S. Egidio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge:*

Art. 1.

E' autorizzata la concessione al comune di Perugia di un contributo quadriennale, dell'ammontare complessivo di lire 75 milioni, sulla spesa di lire 250 milioni che il comune stesso si assume per l'istituzione e l'esercizio di un servizio di linea aerea tra Perugia-S. Egidio e Milano.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

a) lire 30.000.000 per il primo anno di esercizio;
b) lire 22.500.000 per il secondo anno di esercizio;
c) lire 15.000.000 per il terzo anno di esercizio;
d) lire 7.500.000 per il quarto anno di esercizio;

e sara erogato in rate semestrali posticipate.

Art. 3.

L'onere complessivo di lire 75 milioni farà carico per lire 30 milioni al bilancio per l'esercizio 1973; per lire 22.500.000 al bilancio per l'esercizio 1974; per lire 15 milioni al bilancio per l'esercizio 1975; per lire 7.500.000 al bilancio per l'esercizio 1976.

La spesa di lire 30.000.000 per l'esercizio 1973 farà carico al capitolo 245 del bilancio per l'esercizio 1973, denominato « Contributi a enti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione degli aeroporti esistenti nel territorio della regione e contributi agli enti locali e alle società con prevalente capitale pubblico per lo esercizio e la gestione di linee urbane ed extraurbane », che presenta la necessaria disponibilità.

Agli oneri previsti per gli esercizi dal 1974 al 1976 si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 7 marzo 1973

CONTI

(4812)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1973, n. **16**.

Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' riconosciuto al personale in posizione di distacco o di comando, richiesto dalla giunta regionale, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 20 del 16 settembre 1970, n. 92 del 5 aprile 1971, n. 112 del 30 aprile 1971, n. 138 del 25 giugno 1971, n. 205 del 29 novembre 1971 e n. 227 del 12 gennaio 1972, nonchè al personale comunque in servizio alla Regione alla data del 9 febbraio 1973, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento degli organi competenti, nei ruoli regionali, sentite le organizzazioni sindacali.

Le leggi regionali, concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale, terranno conto del servizio comunque prestato nella Regione e nella amministrazione di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento nel ruolo della amministrazione di provenienza.

Al personale, di cui al primo comma, sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Data a Perugia, addì 9 marzo 1973

CONTI

(4813)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1973, n. **17**.

Contributo alle Amministrazioni provinciali e comunali per interventi sulla viabilità minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle amministrazioni provinciali per ciascun chilometro di strada classificata provinciale un contributo annuo di L. 300.000, da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 2.

L'estesa chilometrica delle strade di cui all'art. 1 è costituita da quella delle strade classificate provinciali prima e dopo l'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (articoli 4, 5, 6, 10, 12 e 13).

Art. 3.

L'ammontare dell'estesa chilometrica da considerare per gli effetti di cui all'art. 1, in ciascun esercizio finanziario, è costituita dal complessivo chilometraggio delle strade di cui all'articolo 2 che risultino classificate provinciali entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio 1973 la Regione corrisponderà alle amministrazioni comunali, per ciascun chilometro di strada classificata comunale, entro il 30 giugno 1972, un contributo annuo di L. 150.000 da destinare esclusivamente per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5.

Il contributo di cui all'art. 4, per gli esercizi finanziari successivi, è commisurato all'estesa chilometrica delle strade classificate comunali, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

Art. 6.

La spesa per l'attuazione della presente legge farà carico al cap. 130 del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1973, la cui denominazione è così modificata: « Contributi alle amministrazioni provinciali e comunali per la manutenzione delle strade provinciali e comunali ».

All'onere previsto di L. 1.600 milioni, per l'esercizio 1973, si farà fronte per L. 500 milioni con lo stanziamento del capitolo 130 e per L. 1.100 milioni mediante corrispondente prelievo dal cap. 313: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Agli oneri relativi agli esercizi successivi si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

L'erogazione dei contributi alle amministrazioni provinciali e comunali verrà eseguita, in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 marzo 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. 18.

Attuazione del quarto comma dell'art. 16 dello Statuto regionale. Norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano regionale di sviluppo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 20 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FORMAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO

Art. 1.

(*Piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi dello sviluppo regionale ed indica le azioni programmatiche per la loro realizzazione.

Il piano regionale di sviluppo è anche momento di concorso alla determinazione degli obiettivi del piano economico nazionale stabilendo gli indirizzi per la partecipazione della Regione alla formazione ed alla attuazione del piano medesimo.

Art. 2.

(*Iniziative per la proposta del piano*)

Il piano regionale di sviluppo è proposto dalla giunta regionale al consiglio regionale.

Art. 3.

(*Norme per la proposta della giunta regionale*)

Ai fini dell'elaborazione della propria proposta la giunta regionale provvede alla raccolta dei dati occorrenti presso gli enti locali, le organizzazioni sindacali, gli uffici dello Stato, gli istituti di credito e le aziende private.

Le aziende regionali e gli enti amministrativi dipendenti dalla Regione comunicano alla giunta regionale i propri programmi e forniscono ogni altra informazione utile ai fini della programmazione regionale.

La proposta della giunta regionale dovrà fornire indicazioni sulla compatibilità fra gli obiettivi in essa enunciati ed i programmi autonomamente elaborati dagli enti locali territoriali.

Per assicurare il necessario collegamento fra gli obiettivi dello sviluppo economico e sociale e le linee dell'assetto territoriale, la giunta procede contestualmente all'elaborazione della proposta di cui al presente articolo e di quella concernente il piano urbanistico regionale.

Ai fini della elaborazione della proposta di programma la giunta regionale può costituire gruppi di lavoro.

Art. 4.

(*Norme per la formazione consiliare del piano*)

La proposta della giunta regionale è trasmessa al consiglio regionale che, nel rispetto delle norme della legge regionale sulla partecipazione 10 luglio 1972, n. 4, provvede agli adempimenti relativi.

Art. 5.

(*Contenuti del piano*)

Il piano contiene:

a) un quadro generale di riferimento anche come strumento di informazione per gli organi nazionali della programmazione e di contrattazione nei rapporti tra gli organi centrali dello Stato e la Regione concernente lo stato di sviluppo economico e sociale e le conseguenti ipotesi di assetto territoriale;

b) l'indicazione di azioni programmatiche generali anche relative a singoli settori o a gruppi di settori o di materie e delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;

c) una spesa previsionale corrispondente agli obiettivi, quantificati laddove possibile, per il periodo di durata del piano contenente la indicazione delle risorse disponibili e la loro ripartizione di massima tra le diverse azioni programmatiche.

Art. 6.

(*Strumenti tecnici per la formazione del piano*)

Ai fini dell'elaborazione della proposta della giunta e della formazione consiliare del piano, la giunta ed il consiglio si avvalgono degli uffici regionali e del CRURES.

Titolo II

ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO

Art. 7.

(*Adozione del piano regionale di sviluppo*)

Il piano è adottato dal consiglio regionale con la ferma prevista per gli atti di indirizzo politico.

Art. 8.

(*Durata del piano regionale di sviluppo*)

Il piano regionale di sviluppo ha durata pluriennale fissata dal consiglio regionale.

Art. 9.

(*Programmi pluriennali*)

Il piano regionale di sviluppo è attuato mediante programmi pluriennali di attività e di spese relative a settori organici di materie; tali programmi sono predisposti dalla giunta regionale e sono approvati dal consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 7.

Gli stanziamenti di bilancio necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente sono autorizzati con legge.

Art. 10.

(*Attuazione annuale del piano*)

I programmi pluriennali di cui all'articolo precedente sono attuati ed aggiornati attraverso il bilancio previsionale annuale della Regione.

Art. 11.

(Revisione globale del piano)

Alla revisione globale del piano regionale di sviluppo si provvede con le stesse forme previste per la sua formazione ed adozione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 16 marzo 1973

CONTI

(5509)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1973, n. **5**.
Norme sugli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 9 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Finalità e disposizioni generali

Art. 1.

L'asilo-nido e un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente all'educazione e formazione del bambino ed è rivolto alla seguenti finalità:

a) accogliere i bambini di età fino a tre anni. Non può costituire causa di esclusione nessuna minorazione psicomotoria o sensoriale;

b) collaborare con la famiglia al fine di favorire lo armonico sviluppo della personalità infantile;

c) sollecitare tutte le attività cognitive e sociali del bambino, garantendogli, nel contempo, una efficace assistenza psicopedagogica e preventiva;

d) facilitare l'accesso della donna al lavoro.

Art. 2.

Il numero dei posti-nido è determinato da ciascun comune, consorzio di comuni, comunità montane in relazione alle esigenze della popolazione locale ed alla consistenza numerica della popolazione infantile di età fino a tre anni.

Ogni asilo-nido deve avere un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 60.

Art. 3.

Nel quinquennio 1972-1976, ai fini della ammissibilità ai benefici della presente legge, il fabbisogno in asili-nido, di cui all'art. 2, deve essere determinato in maniera tale che il numero dei posti-nido risulti non inferiore al 12 per cento della popolazione infantile in età fino a tre anni.

I comuni, consorzi di comuni, e comunità montane, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono concorrere, comunque, alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Localizzazione - Requisiti tecnico-costruttivi

Art. 4.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane devono in base al fabbisogno di cui agli articoli 2 e 3 indicare le aree per la costruzione degli asili-nido.

Le aree destinate ad asili-nido devono essere di norma comprese in zone che abbiano destinazione residenziale. Tali aree sono indicate con delibera del consiglio comunale o dalla assemblea consortile nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti anche semplicemente adottati.

Qualora l'area prescelta non sia già vincolata ad uso pubblico, la relativa delibera assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico.

La delibera di variante è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

L'asilo-nido può essere aggregato alla scuola materna ed alla scuola dell'obbligo e ad altri servizi sociali.

Nei comuni ove non esistano aree idonee, gli asili-nido possono, in via eccezionale, essere realizzati in edifici preesistenti, purché presentino le necessarie garanzie di igiene e di spazio.

Art. 5.

Nei comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, la indicazione delle aree avviene ai sensi delle disposizioni previste dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 8.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera del consiglio comunale o dell'Assemblea consortile, relativa alla indicazione delle aree, emette il decreto di vincolo.

Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Dopo l'approvazione del progetto di costruzione, i relativi lavori si intendono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Per l'esproprio delle aree e degli immobili destinati agli asili-nido, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrate dalle disposizioni di cui allo art. 1-*ter* della legge 25 febbraio 1972, n. 13.

Art. 7.

L'area destinata alla costruzione dell'asilo-nido deve avere una estensione complessiva tale da assicurare per i nidi di 25 posti, una superficie di almeno metri quadri 40 ad ogni bambino.

Per ogni bambino oltre i 25 tale superficie deve essere aumentata in ragione di metri quadrati 25.

In nessun caso la superficie complessiva del nido potrà essere inferiore a metri quadrati 1500.

Art. 8.

Gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asili-nido devono essere realizzati ad un solo piano.

E' consentito utilizzare eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa, magazzino.

La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere di almeno metri quadrati 10 distribuiti fra i vari ambienti. Detti ambienti dovranno essere raggruppati in spazi funzionali ed autonomi:

a) per lattanti;

b) per divezzi;

c) di uso comune per lattanti e divezzi;

d) per servizi generali e complementari.

TITOLO III

Gestione

Art. 9

La gestione del nido è affidata direttamente ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane che la esercitano attraverso un apposito comitato per ogni nido.

Questi comitati debbono operare con la partecipazione attiva ed essenziale delle famiglie, del personale degli asili-nido, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane provvedono alla gestione degli asili-nido, assicurandone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito dei rispettivi territori.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane, sulla base degli articoli seguenti, deliberano un regolamento quadro per la gestione ed il controllo degli asili-nido e per l'organico del personale.

Art. 10.

Il comitato di cui all'articolo precedente è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile o, ove esiste, dal consiglio circoscrizionale ed è composto da:

1) una rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti;

2) una rappresentanza del consiglio comunale o dell'Assemblea consortile con adeguata presenza delle minoranze, elette con preferenza in seno agli stessi organi;

3) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi e dalle formazioni sociali, indicate dal consiglio comunale, dall'assemblea consortile o dal consiglio circoscrizionale, tra quelle localmente più importanti;

4) una rappresentanza eletta dal personale addetto allo asilo-nido.

Il regolamento determina il numero dei componenti il comitato entro il limite massimo di 15 membri.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore alla metà più uno del numero complessivo dei componenti il comitato.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti e designati.

I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio del nido. L'assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione con l'elezione di nuovi membri.

Per la prima nomina dei comitati, l'assemblea delle famiglie è convocata direttamente dal comune, dal consorzio di comuni, dalla comunità montana o dalla circoscrizione.

Art. 11.

Il comitato di gestione elabora e dispone piani di intervento in ordine ai problemi che il funzionamento e la vita del nido propongono, compresi gli orientamenti ed i metodi educativi e vigila sulla loro applicazione.

Il comitato di gestione manterrà un costante collegamento, nello svolgimento delle sue attività, con l'assemblea degli utenti e del personale del nido.

L'assemblea delle famiglie deve essere convocata almeno due volte l'anno.

Art. 12.

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini le cui famiglie siano domiciliate o prestino attività lavorativa nella zona che l'asilo stesso è destinato a servire.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo-nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede all'assegnazione dei posti, dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio.

I bambini che non abbiano ottenuto l'ammissione allo asilo-nido di zona possono essere ammessi in altri asili-nido

Art. 13.

La frequenza dell'asilo-nido è gratuita.

L'asilo-nido è aperto per tutta la durata dell'anno, escluso le domeniche e le altre festività civili e religiose.

L'orario giornaliero dell'asilo-nido viene deliberato dal comitato di gestione, avendo riguardo delle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle donne che lavorano.

Il comitato di gestione può deliberare la chiusura del nido per periodi non superiori a giorni feriali dodici nella stagione estiva ed a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura, escluse le domeniche e le festività civili e religiose, non potrà complessivamente superare, nel corso dell'anno solare, i ventiquattro giorni feriali.

Per gli asili-nido situati in zone agricole e per quelli ubicati in zone urbane nelle quali non sia possibile osservare un rapporto ottimale di distanza tra nido ed abitazione, il comune, consorzio di comuni o comunità montana deve organizzare un idoneo e gratuito trasporto di bambini.

TITOLO IV

Personale

Art. 14.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane debbono destinare ai nidi personale qualificato di nuova assunzione o già in servizio presso gli enti stessi in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento dei nidi medesimi.

L'organico di ogni nido deve prevedere:

a) educatori o assistenti o vigilatrici di infanzia in ragione di uno ogni sei bambini lattanti ed uno ogni otto bambini divezzi;

b) personale addetto ai servizi generali, in ragione di un addetto ogni dieci bambini.

Alla funzione educativa, pur nella diversità delle mansioni svolte, partecipa tutto il personale operante nell'asilo-nido.

La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo-nido è affidata dal comitato di gestione a persona scelta tra il personale di cui al punto *a*) del precedente secondo comma.

Il coordinatore dell'asilo dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Art. 15.

Fino alla istituzione delle unità locali sanitarie e di servizio sociale, i comuni, consorzi di comuni e le comunità montane provvedono a garantire l'assistenza sanitaria e gli interventi di carattere psico-pedagogico.

Gli interventi di assistenza sanitaria psico-pedagogica saranno realizzati su richiesta del personale del nido, delle famiglie degli utenti, del comitato di gestione in maniera tale da garantire la sistematica continuità.

Gli specialisti non direttamente dipendenti dagli enti gestori devono essere scelti, prioritariamente, tra il personale docente dei corsi di formazione ed aggiornamento per educatori o assistenti o vigilatrici d'infanzia.

Il personale specializzato svolgerà la propria attività in aderenza alle disposizioni di cui ai punti *b*) e *c*) dell'art. 1 della presente legge.

Art. 16.

Il personale addetto all'assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale.

Costituisce titolo preferenziale, la frequenza di corsi, gestiti da enti pubblici, per il perfezionamento degli operatori sociali degli asili-nido ed il superamento del relativo esame.

La Regione organizza d'intesa con gli enti locali, corsi di aggiornamento professionale per il personale operante negli asili-nido.

Il personale degli asili-nido è, a tutti gli effetti, dipendente del comune, consorzio di comuni e comunità montane.

L'assunzione di educatori o assistenti o vigilatrici di infanzia avviene attraverso pubblici concorsi

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato negli organici del comune, consorzio di comuni o comunità montane, in un apposito ruolo unico tecnico.

Il personale dei servizi generali, che non sia in servizio presso il comune, consorzio di comuni o comunità montane, è assunto ed inquadrato nei ruoli del personale comunale o consortile secondo le norme che regolano tale materia.

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

TITOLO V

Attribuzioni degli organi regionali e modalità per la concessione dei contributi

Art. 17.

Spetta al consiglio regionale:

approvare il piano pluriennale di costruzione degli asili-nido;

determinare i criteri prioritari per l'assegnazione dei contributi previsti per la costruzione e la gestione degli asili-nido;

approvare il piano regionale annuale e le relative graduatorie dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane che richiedono i finanziamenti.

Spetta alla giunta regionale:

elaborare il piano pluriennale di costruzione degli asili-nido;

elaborare il piano annuale regionale;

esaminare i progetti di costruzione o adattamento presentati dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane e rilasciare il relativo visto di approvazione;

deliberare in ordine alla concessione dei contributi.

Spetta al presidente della giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi, previa conforme deliberazione della giunta.

Per stabilire i criteri per l'elaborazione del piano pluriennale e per la formazione delle graduatorie annuali, la giunta promuove apposite conferenze consultive dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane, delle province, dei sindacati, delle associazioni femminili e delle formazioni sociali presenti nel territorio.

Art. 18.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane presentano al presidente della giunta regionale:

all'inizio del quinquennio, il fabbisogno quinquennale di asili-nido;

entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di contributo per la realizzazione degli asili-nido da includere nel piano annuale.

Le richieste di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della deliberazione con la quale il consiglio comunale o la assemblea consortile ha deciso di costruire e gestire direttamente uno o più asili-nido, indicandone le fonti di finanziamento;

b) dichiarazione della proprietà di area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, o comunque individuate, con indicazione dei criteri di acquisizione;

c) progetto di massima e relativa relazione illustrativa.

Art. 19.

Entro il 31 luglio di ogni anno, la giunta regionale, sentite le apposite commissioni consiliari permanenti e sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 17, formula il piano annuale e la conseguente graduatoria per la concessione dei contributi.

Entro il 31 ottobre, il consiglio regionale approva il piano annuale e lo trasmette al Ministero della sanità, per quanto di sua competenza.

Art. 20.

Le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido debbono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno; esse devono essere corredate:

a) nel caso di asili di nuova istituzione:

dalla copia del bilancio di previsione;

da documentazione sull'organico del personale e sulla ricettività dell'asilo-nido;

ove già approvato, da copia del regolamento comunale o consortile;

b) nel caso di asili esistenti:

da una copia del bilancio preventivo;

dal conto consuntivo dell'anno immediatamente precedente.

Concorrono all'assegnazione del contributo di gestione:

a) i comuni, consorzi di comuni e comunità montane che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione;

b) i comuni, consorzi di comuni e comunità montane che, pur non avendo usufruito del contributo per la costruzione, gestiscono direttamente asili-nido in immobili non di proprietà di comuni, consorzi di comuni e comunità montane o abbiano costruito in proprio asili-nido.

L'erogazione dei contributi per la gestione viene effettuata in unica soluzione.

Art. 21.

Entro 120 giorni dalla comunicazione, da parte della giunta regionale, dell'ammissione del comune, consorzio di comuni e comunità montane ai contributi per la costruzione, il consiglio comunale o l'assemblea consortile approva il progetto esecutivo e lo invia, insieme agli atti relativi alla istituzione dell'asilo-nido, alla giunta regionale.

Entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione di asili-nido, la giunta regionale, verificata la rispondenza alle norme della presente legge, emette il decreto di finanziamento.

Qualora al comune, consorzio di comuni e comunità montane intessati non pervenga, entro i 30 giorni, nessuna osservazione, da parte della giunta regionale, essi sono autorizzati a ritenere valido il progetto ed a dare inizio alla sua attuazione.

L'erogazione del finanziamento di cui al secondo comma verrà effettuata in unica soluzione all'atto della presentazione del verbale della consegna dei lavori.

Art. 22.

Al finanziamento della costruzione degli asili-nido e alle spese per la loro gestione provvedono i comuni, consorzi di comuni e comunità montane per il concorso prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con il contributo delle province e della Regione.

I comuni, consorzi di comuni e comunità montane sono autorizzati ad utilizzare contributi provenienti da enti o da aziende pubbliche o private da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili.

Le spese di costruzione, gestione e manutenzione eccedenti i contributi previsti dalla presente legge e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono a carico dei comuni e sono obbligatorie.

Gli asili-nido per la cui costruzione i comuni, consorzi di comuni, comunità montane usufruiscono di sovvenzioni statali concesse in forza di altre norme legislative non possono essere ammessi, per la parte concernente la costruzione, ai benefici della presente legge.

Art. 23.

Le norme degli articoli 1, 2, ultimo comma, 7, 8, 14, 15, 16, della presente legge si applicano anche agli asili-nidi, gestiti da enti ed istituti sottoposti al controllo regionale.

TITOLO VI

Finanziamenti

Art. 24.

La Regione partecipa alle spese di costruzione e di impianto degli asili-nido, con un contributo fisso a comuni, consorzi di comuni e comunità montane di L. 5 milioni per ogni asilo.

Tale contributo è elevabile fino ad un massimo di lire quindici milioni per l'impianto e l'approntamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti situati nei centri storici o in zone già densamente urbanizzate e per gli asili-nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione stanzia annualmente in bilancio, con apposito capitolo, un fondo di L. 500.000.000 per gli anni dal 1973 al 1976.

La Regione assume, altresì, a proprio carico il pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento sui mutui contratti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane per la costruzione di asili-nido per la parte eccedente il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e quello di cui al primo comma del presente articolo.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza a partire da quello del 1973.

Art. 25.

Per il concorso alle spese di gestione, a partire dall'anno finanziario 1973 e fino al 1976, la Regione iscrive nel proprio bilancio un fondo annuo integrativo regionale da ripartirsi fra tutti gli asili-nido comunali o di consorzi di comuni o comunità montane, tenendo conto:

a) dei criteri di gestione adottati dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane;

b) degli eventuali contributi già percepiti dai comuni, consorzi di comuni e comunità montane da parte delle amministrazioni provinciali;

c) della situazione dei bilanci dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;

d) dei programmi regionali di sviluppo, di riarticolazione territoriale e di promozione sociale e civile.

Con lo stesso fondo integrativo, la Regione concorre alle spese di gestione in favore dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane che gestiscono gli asili-nido mediante convenzione.

Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le quote annuali del fondo di cui al primo comma.

Art. 26.

Le province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio.

La ripartizione dei fondi stanziati dalle province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Lazio ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 28 febbraio 1973.

(5287)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1973, n. 6.
Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina, in conformità di quanto disposto dagli articoli 11 e 17 dello statuto, gli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 2.

a) L'ufficio di presidenza del Consiglio, d'intesa con il presidente della giunta, cura l'assegnazione ai vari gruppi consiliari delle sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo.

b) L'ufficio di presidenza provvede, altresì, d'intesa con il presidente della giunta, all'allestimento ed arredo delle sedi riservate ai vari gruppi.

Art. 3.

a) Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un contributo mensile per le spese di funzionamento rappresentato:

1) da una quota di L. 300.000 quale che sia la consistenza numerica del gruppo;

2) da una quota variabile ragguagliata a L. 100.000 per ogni consigliere regionale iscritto al gruppo.

Art. 4.

a) Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Art. 5.

a) La corresponsione del contributo di cui all'art. 3 a ciascun gruppo decorre dal 1° luglio 1970.

b) L'ufficio di presidenza del Consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute a ciascun gruppo a titolo di quanto previsto dall'art. 3 n. 1 e 2 e quelle liquidate a titolo provvisorio per il periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'onere relativo all'applicazione della presente legge, per gli anni 1970, 1971 e 1972 calcolato in L. 264.400.000 fa carico al cap. 1 dello stato di previsione del 1972, che presenta la necessaria disponibilità, e per gli anni successivi calcolato in L. 88.400.000 annui, ad apposito capitolo da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 15 marzo 1973

CIPRIANI

Visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *marzo* 1973.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. 7.
Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità per i membri del consiglio regionale, stabilita in base all'art. 27 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata alle competenze mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 100% al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

b) 85% ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;

c) 75% ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari e al presidente del collegio dei revisori dei conti;

d) 65% ai consiglieri regionali.

Ai fini tributari si applicano le disposizioni previste dalla legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261.

Art. 2.

a) I consiglieri regionali hanno diritto ad un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto.

b) Tale rimborso è determinato in relazione alla distanza fra la residenza abituale dei consiglieri e la sede del consiglio regionale nella misura che segue:

L. 40.000 fino a 40 km.
L. 80.000 fino a 60 km.
L. 120.000 fino a 100 km.
L. 160.000 oltre i 100 km.

Tale rimborso non compete ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente una autovettura di servizio.

Art. 3.

Ai consiglieri compete inoltre una diaria di L. 120.000 mensili, calcolata presuntivamente sulla base di 20 giorni di presenza media al mese, per attività inerenti al loro mandato.

L'ufficio di presidenza ha facoltà di non corrispondere o di corrispondere solo in parte la diaria ai consiglieri, i quali risultino assenti senza giustificato motivo.

Art. 4.

Il consigliere regionale inviato fuori Roma in missione per conto del consiglio o della giunta regionale ha diritto al rimborso integrale delle spese di trasporto, secondo modalità che saranno rispettivamente stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio o dalla giunta.

Il consigliere regionale inviato in missione nell'ambito del territorio nazionale ha inoltre diritto ad una indennità di trasferta giornaliera di L. 20.000.

Art. 5.

La corresponsione dell'indennità prevista per i consiglieri regionali al punto *d*) dell'art. 1 della presente legge, decorre dal giorno della prima convocazione del consiglio dopo la proclamazione degli eletti.

Per i presidenti del consiglio e della giunta, per i vice presidenti del consiglio e gli assessori, per i segretari del consiglio, i presidenti di commissione ed il presidente del collegio dei revisori dei conti, la differenza fra la misura dell'indennità di cui al punto *d*) dell'art. 1 e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti *a*), *b*), *c*), decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione o della carica.

Art. 6.

Presso il consiglio regionale è istituito il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Lazio » per il pagamento degli assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dalla carica o altri aventi diritto, secondo la norma della presente legge.

Art. 7.

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Esso è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dal contributo dell'amministrazione regionale previsto dall'art. 9, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dalla carica, o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 8.

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

Art. 9.

a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

b) I contributi vengono trattenuti ogni mese dalla amministrazione del consiglio regionale nella misura di un ventesimo della indennità mensile lorda prevista dall'art. 1, lettera *d*), della presente legge.

c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 6.

d) Ogni mese la Regione versa al fondo di previdenza i contributi di propria competenza in favore di ciascun consigliere nella misura di un ventesimo della indennità mensile lorda di cui all'art. 1, lettera *d*).

Art. 10.

a) L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dalla carica che abbiano sessant'anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di carica esercitata nel consiglio regionale del Lazio.

b) Per ogni anno di carica o di contribuzione oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 55 anni.

c) Il consigliere che abbia versato i contributi per un periodo inferiore ad un quinquennio, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto, o comunque cessi dalla carica, il versamento stesso nella misura di un decimo della indennità mensile lorda prevista dall'art. 1 lettera *d*) e senza contribuzione da parte della Regione, per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà versato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantesimo anno di età.

d) La stessa facoltà di cui al comma precedente è concessa agli aventi diritto alla reversibilità di cui al successivo art. 17 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo per l'assegno vitalizio.

e) La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

Art. 11.

a) Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dalla carica i quali provino di essere diventati inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato la carica consiliare per almeno 5 anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti di propria competenza per un corrispondente periodo.

b) L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettiva carica consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio della carica stessa.

c) L'accertamento di inabilità, di cui ai precedenti commi è compiuto da un collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio e uno indicato dall'interessato.

L'ufficio di presidenza del consiglio delibera in via definitiva ed inappellabilmente sulle conclusioni del collegio medico integrato ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

d) Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7.

Art. 12.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 11 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 11, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio della carica prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 15.

Qualora l'inabilità permanente per cause dipendenti dall'esercizio della carica è tale da non permettere di espletare neanche nel futuro la carica di consigliere, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà pari al 50% dell'indennità mensile lorda di cui al punto *d*) dell'art. 1.

Ai fini dell'accertamento della particolare inabilità di cui al comma precedente si applicano il terzo e il quarto comma dell'art. 11.

Art. 13.

a) Il consigliere che abbia esercitato la carica per la prima volta per una intera legislatura di durata non inferiore ai 5 anni, ove rientri a far parte del consiglio e non eserciti la carica per la seconda volta per una intera legislatura, ha facoltà di versare un contributo, nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda prevista dall'art. 1, lettera *d*), e senza contribuzioni da parte della Regione, per il tempo effettivamente occorrente al completamento della seconda legislatura.

b) Anche in questo caso si applicano le norme di cui al quarto comma dell'art. 10.

c) Il consigliere che cessi dalla carica prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio o che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi obbligatori necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi di propria competenza versati nella misura del cento per cento, senza attribuzione di interessi.

d) Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 14.

a) Qualora il consigliere già cessato dalla carica rientri a far parte del consiglio, ovvero venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio, il pagamento dell'assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata della nuova carica.

b) Alla cessazione della nuova carica l'assegno sarà ripristinato, tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Art. 15.

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione sulla indennità mensile lorda (di cui all'art. 1, lettera *d*), della presente legge) pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese in cui si riferisce l'assegno vitalizio:

anni di contribuzione	percentuale sulla indennità mensile lorda
5	20
6	22
7	24
8	26
9	28
10	30
11	32
12	34
13	36
14	38
15	40
16	42
17	44
18	46
19	48
20 ed oltre	50

Art. 16.

a) L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dalla carica, ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

b) Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione dalla carica, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

c) Nel caso di cessazione dalla carica per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno, percepiscono l'assegno vitalizio con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

Art. 17.

In caso di morte del titolare dell'assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) e in mancanza degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del consigliere deceduto, o che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza integrato ai sensi dell'art. 7.

Qualora non sopravvivano nè il coniuge, nè i figli o affiliati o aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta al padre o in mancanza alla madre, che siano di età superiore a sessant'anni o inabili a proficuo lavoro.

Art. 18.

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato i contributi di propria competenza per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 19.

a) Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere.

Nel caso in cui vengano a cessare, l'assegno vitalizio viene revocato.

b) A tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di assegni di reversibilità di presentare, ogni due anni, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Art. 20.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;
2) certificato di matrimonio;
3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;
4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di reversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;
2) certificato di nascita dei figli;
3) stato di famiglia
4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5) attestato da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi del precedente art. 11.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di reversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 21.

L'ammontare dell assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100%;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100% ed è ripartito fra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50%.

L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 22.

I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 7.

Art. 23.

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 24.

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto la somma corrispondente ad una mensilità delle indennità di cui all'art. 1, lettera *d*), della presente legge.

Art. 25.

a) Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 9, arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

b) Analogamente la Regione provvederà al versamento dei contributi di propria competenza.

Art. 26.

E' istituito presso il consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione Lazio » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nelle successive legislature e che non si ripresenteranno candidati.

Il fondo di solidarietà è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dal contributo della amministrazione regionale, nonchè dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del 3% della indennità mensile prevista dall'art. 1, lettera *d*), della presente legge.

Ogni mese la Regione versa al fondo di solidarietà i contributi di propria competenza, nella misura del 3% dell'indennità mensile di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 per ciascun consigliere in carica.

L'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 7 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e ripartizione del fondo.

Art. 27.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico, per gli anni 1970, 1971 e 1972, ai capitoli numeri 1 e 2 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 16 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *marzo* 1973.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale approvato nella seduta dell'8 febbraio 1973, concernente la determinazione delle indennità, rimborsi, spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio, è sostituito dal seguente:

L'indennità per i membri del consiglio regionale, stabilita in base all'art. 27 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è regolata in base alle competenze mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 100% al presidente del consiglio ed al presidente della giunta;

b) 85% ai vice presidenti del consiglio ed ai membri della giunta;

c) 75% ai segretari del consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari e al presidente del collegio dei revisori dei conti;

d) 65% ai consiglieri regionali.

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale approvata nella seduta dell'8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio, è sostituito dal seguente:

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare. Esso è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dalla carica, o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale approvata nella seduta dell'8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio, è sostituito dal seguente:

a) Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

b) I contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura di un ventesimo della indennità mensile lorda prevista dall'art. 1, lettera *d*), della presente legge.

c) Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 6.

Il secondo comma (lettera b), dell'art. 25 *della medesima* legge regionale è soppresso.

Art. 4.

L'art. 26 della legge regionale approvata nella seduta dell'8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio, è sostituito dal seguente;

E' istituito presso il consiglio regionale un «Fondo *di solidarietà* tra i consiglieri della regione Lazio » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nelle successive legislature e che non si ripresenteranno candidati.

Il fondo di solidarietà è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, nonchè dagli interessi maturati sulle somme costituenti il fondo e da eventuali elargizioni.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di cui al secondo comma dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi vengono trattenuti ogni mese dall'amministrazione del consiglio regionale nella misura del 3% della indennità mensile prevista dall'art. 1, lettera *d*), della presente legge.

L'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 7 della presente legge ha mandato di dettare norme per la gestione e ripartizione del fondo.

Art. 5.

L'art. 27 della legge regionale approvata nella seduta dell'8 febbraio 1973 concernente la determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Lazio, è sostituito dal seguente:

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971 e 1972, calcolato presuntivamente in lire settecentomilioni, farà carico ai capitoli numeri 1 e 2 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1972, che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in lire seicentocinquantamilioni annui, ad appositi capitali da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 16 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *marzo* 1973.

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1973, **n. 9.**

Assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

a) In favore dei consiglieri in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo istituto per l'assicurazione contro le malattie.

b) La quota annuale per consigliere da versare all'istituto con cui viene stipulata la convenzione di cui al comma precedente è al 50% a carico di ogni singolo consigliere e 50% a carico della Regione.

Art. 2.

a) A copertura degli infortuni subiti dai consiglieri regionali in carica, che ne facciano richiesta, l'ufficio di presidenza provvede a stipulare apposite convenzioni con un idoneo istituto assicurativo.

b) La somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 50.000.000 in caso di morte e fino a L. 50.000.000 in caso d'invalidità permanente.

c) Il premio annuo per consigliere, comprensivo sia dell'assicurazione per morte, sia di quella per invalidità permanente, di cui al comma precedente, da versare all'istituto con cui viene stipulata la convenzione prevista dal primo comma, è del 50% a carico di ciascun consigliere ed al 50% a carico della Regione.

Art. 3.

a) Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della stessa e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento.

b) Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data della cessazione.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente in L 10.000.000 annui farà carico per l'anno 1973 e successivi ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *marzo* 1973.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1973, n. **10.**

Norme transitorie per l'esercizio di pubblici servizi di trasporto.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *marzo* 1973)

Art. 1.

La giunta regionale, con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni sindacali e quelle delle categorie interessate, formula e sottopone entro il 31 dicembre 1973 all'approvazione del consiglio regionale un piano generale dei trasporti che preveda lo sviluppo equilibrato dei pubblici trasporti regionali in diretta connessione con le linee di sviluppo economico e di assetto territoriale della Regione.

Il piano generale dei trasporti regionali può articolarsi per bacini di traffico e può essere pluriennale.

Art. 2.

Nelle more dell'approvazione del piano regolatore di cui all'art. 1 e delle conseguenti determinazioni della Regione, l'esercizio delle linee dell'intero territorio resta affidato, fino al 31 ottobre 1973, in via precaria alle aziende che alla data del 31 dicembre 1972 le gestivano anche in base all'art. 23 della legge n. 1822 del 1939.

Sono fatti salvi gli eventuali conseguenti provvedimenti per situazioni emergenti dopo tale data.

La giunta è altresì autorizzata ad adottare i provvedimenti concernenti le modalità di utilizzo degli impianti, del personale e dei mezzi, stabilendo, ove occorra, la misura del corrispettivo da far carico agli enti locali interessati. In tal caso resta salvo l'intervento sostitutivo o integrativo della Regione mediante propri contributi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 20 marzo 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 *marzo* 1973.

(5589)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.